

Parlamento Europeo - Regolamento della comunita' Europea 17/12/2013, n. 1308/2013

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

Articolo 103 Protezione²²⁵

In vigore dal 13 maggio 2024

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui al presente regolamento sono protette conformemente agli articoli da 26 a 31, e agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2024/1143.

²²⁵Articolo modificato dall'art. 1, par. 1, punto 26, lettere a) e b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE e poi così sostituito dall'art. 84, par. 1, punto 6, del Regolamento 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE a decorrere dal 13 maggio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 1, (e applicabilità indicata nell'art. 97, comma 2) del medesimo Regolamento n. 2024/1143/UE, disposizioni transitorie all'art. 91, par. 1, lett. a del citato Regolamento.